

RUE 2008

Approvazione C.C. n° 26 del 31.05.2011

Variante I - 2011 al RUE

Approvazione C.C. n° 41 del 27.09.2012

Variante I - 2012 al RUE

Approvazione C.C. n° 32 del 21.06.2013

Variante I - 2013 al RUE

Approvazione C.C. n° 18 del 30.04.2013

Variante I - 2014 al RUE

Approvazione C.C. n° 42 del 30.07.2014

Variante II - 2014 al RUE

Approvazione C.C. n° 2 del 19.02.2015

Provincia
di
Parma



Comune
di
Noceto

II SINDACO
Fabio Fecci

L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA
Giovanna Maini

UFFICIO URBANISTICA

Michele Siliprandi
Raffaele Pindari
Massimiliano Zucchi
Moreno Trentini
Angelo Zoppi

RUE 2008


REGOLAMENTO URBANISTICO
ED EDILIZIO



PROGETTISTI INCARICATI
Redazione strumenti urbanistici
COLLETTIVO DI URBANISTICA
Gianfranco Pagliettini
Luca Pagliettini

Variante I - 2016

Documento di Variante



Codice tavola

VAR R

Scala

Data

Marzo 2016

VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALL'ART. 28 DELLA LR 15/2003 COME MODIFICATO DALLA LR 9/2015

L'art. 28-Mutamento di destinazione d'uso della LR 15/2013 è stato sostituito dal comma 1 dell'art. 34 della LR n 9 del 16 luglio 2015 "Legge comunitaria regionale per il 2015", in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e degli articoli 10, comma 2, e 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)).

Per effetto del comma 2 dell'art. 34 della LR9/2015 i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica alle nuove disposizioni entro centottanta giorni dalla loro entrata in vigore, cioè entro il 27 gennaio 2016, data oltre la quale le nuove previsioni legislative trovano comunque diretta applicazione, prevalendo automaticamente sulle contrastanti previsioni degli strumenti di pianificazione.

La modifica è relativa a ciò che costituisce "mutamento d'uso rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio" e significa che si ha modifica del carico urbanistico qualora venga prevista l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate al comma 3 dell'art. 28 .

Questa modifica consente l'approfondimento necessario ad evitare difficoltà interpretative (che si sono presentate durante la classificazione proposta) che potrebbero metterne in difficoltà l'applicazione, anche in caso di successiva entrata in vigore di ulteriori dispositivi regionali attinenti.

E' prevedibile infatti che l'approfondimento sia sul piano concettuale che normativo del recupero e della riqualificazione dei tessuti urbani esistenti proponga una varietà di situazioni che in molti casi mal si attagliano al sistema delle disposizioni che attualmente sono forse ancora genericamente delineate.

II RUE vigente

L'art. 4 delle attuali norme del RUE non presenta particolari problemi di articolazione ai sensi dell'art. 28 LR 15/203 smi sopra indicato, se non per alcune situazioni per le quali si adottano le soluzioni descritte nel capo successivo.

Il testo dell'art. 4 è il seguente:

"Art. 4 Definizione degli usi degli immobili e specifiche sulla ammissibilità

1. Il RUE e il POC stabiliscono gli usi ammissibili negli ambiti e nelle zone di cui al successivi Titoli.
2. Gli usi degli immobili sono articolati come segue:

A = Residenza

che comprende anche le residenze collettive con esclusione di quelle socio-sanitarie e assistenziali e i relativi servizi e accessori di pertinenza.

B = Ricettività, che si articola in:

B.1 = Attività ricettive ivi comprese tutte le attività per il soggiorno temporaneo e quelle direttamente complementari, quali bar, ristorante, sale congressi, attrezzature sportive e ricreative.

B.2 = Campeggi, che comprendono tutte le attività per il soggiorno temporaneo all'aperto e quelle direttamente complementari, quali bar, ristorante, servizi e attrezzature sportive e ricreative.

C1 = Commercio, che comprende gli uffici al diretto servizio della attività, e si articola in:

- C1.1 = Commercio al minuto alimentare*
- C1.2 = Commercio al minuto non alimentare*
- C1.3 = Commercio all'ingrosso, che comprende anche i magazzini e i depositi*
- C1.4 = Pubblico esercizio che comprende bar, ristoranti, locali di ritrovo e locali per lo spettacolo, ivi comprese le attività ricreative e culturali che svolgono attività di pubblico esercizio.*
- C1.5 = Artigianato di servizio
che comprende le attività di servizio alla persona, alla casa, alle attività professionali, ai cicli e motocicli e i laboratori, semprechè questi ultimi non superino i mq 100 di Superficie utile (esclusi servizi e magazzino) e siano destinati ad attività non insalubri ai sensi del D.M. 05.09.94.*
- C1.6 = Artigianato di servizio agli automezzi.*
- C1.7 = Fiere, esposizioni e spettacoli viaggianti.*

C2 = Direzionale

che comprende studi professionali, uffici e terziario in genere con esclusione del commercio.

C3 = Servizi (pubblici e privati)

- C3.1 = Attrezzature scolastiche dell'obbligo,
che comprendono anche gli asili nido e le scuole materne*
- C3.2 = Attrezzature generali di interesse comune
che comprendono l'assistenza, i servizi sociali e igienico-sanitari, la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica, la protezione civile, le attività culturali, associative e politiche, i servizi religiosi e parrocchiali.*
- C3.3 = Verde pubblico, verde attrezzato e per lo sport e spazi collettivi
che comprendono le aree a parco e giardino, le attrezzature per lo svago e lo sport, strutture di servizio, piccoli chioschi, le sistemazioni e l'arredo urbano per la libera fruizione.*
- C3.4 = Parcheggio
che comprendono le aree per la sosta e le opere accessorie*
- C3.5 = Attrezzature sociosanitarie e assistenziali
che comprendono gli ospedali e i centri sanitari specializzati, le case di cura e di riposo, i laboratori, i centri di riabilitazione e ogni attività complementare e di servizio*
- C3.6 = Parchi urbani e comprensoriali*
- C3.7 = Attrezzature generali di interesse sovracomunale
che comprendono le sedi sindacali, sociali, politiche, economiche e del volontariato, le sedi scolastiche e le attività ricreative e culturali di interesse sovracomunale, le sedi decentrate delle Amministrazioni sovraordinate, ecc.*
- C3.8 = Attrezzature cimiteriali*
- C3.9 = Attrezzature e infrastrutture per la mobilità
che comprendono sedi viarie, autostazioni, sedi di aziende per la mobilità e ogni attività complementare*
- C3.10 = Distributori di carburante
che comprendono anche i servizi complementari di assistenza e vendita di accessori, oltre alle attività di lavaggio*
- C3.11 = Infrastrutture tecniche e tecnologiche
che comprendono impianti ed attrezzature di gestione delle reti dei servizi tecnologici urbani (centrali, cabine, impianti di captazione, trattamento, depurazione), smaltimento dei rifiuti solidi (discariche, ecostazioni, aree di stoccaggio) fitodepurazione, gestione del sistema idraulico.*

D = Produzione

- D1 = Artigianato e industria
che comprende anche le attività direttamente complementari di tipo terziario, espositivo e commerciale*
- D2 = Artigianato e industria agroalimentare
che comprende le attività di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e quelle direttamente complementari di tipo ter-*

ziario, espositivo e commerciale e ogni altra attività di servizio all'agricoltura e alla zootecnia.

D3 = *Attività per lo sviluppo e l'innovazione che comprende le attività di studio, ricerca e sperimentazione finalizzati alla formazione, innovazione e sviluppo di tecnologie produttive avanzate (ivi comprese le classi I-STAT n° 72 e 73 – edizioni 1991 – ed analoghe) ed ogni altra attività connessa di tipo terziario, espositivo e commerciale.*

E = Produzione agricola e rurale

E1 = *Residenza agricola*

E2 = *Attrezzature aziendali*

che comprende gli allevamenti aziendali, i depositi, silos, rimesse e ogni altra attrezzatura aziendale ed interaziendale per l'esercizio dell'attività agricola

E3 = *Attività agroalimentari e di servizio alla agricoltura, anche non collegate alla conduzione del fondo agricolo*

che comprendono le attività di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e zootecnici e di esercizio e riparazione di macchine agricole, con le seguenti precisazioni:

- *le attività di trasformazione svolte in forma industriale non sono consentite;*
- *le attività di macellazione sono consentite solo se di tipo aziendale o interaziendale;*
- *la produzione di vino è consentita solo se di tipo aziendale o interaziendale;*
- *le attività di esercizio e riparazione di macchine agricole sono consentite nei limiti di una superficie utile pari a mq 2.000.*

E4 = *Allevamenti*

che comprendono anche gli impianti tecnologici e le attività terziarie direttamente complementari, le attività di conservazione, trattamento e vendita dei prodotti zootecnici

E5 = *Agriturismo e turismo rurale*

E6 = *Attrezzature per l'equitazione*

che comprende le strutture di maneggio, ricovero animali e quelle terziarie e commerciali direttamente correlate

E7 = *Attrezzature per la pesca sportiva*

che comprendono anche la piscicoltura e le attività terziarie e commerciali direttamente correlate

E8 = *Attrezzature per l'allevamento di selvaggina e di animali domestici*

che comprendono le attività di ricovero e allevamento di animali domestici, e della selvaggina e quelle terziarie e commerciali direttamente correlate.

E9 = *Serre fisse*

che comprende le strutture di protezione delle coltivazioni florovivaistiche e ortofrutticole e le attività terziarie e commerciali direttamente correlate

3. *Sono ammessi previo inserimento in POC i seguenti usi (ove non esistenti mentre possono sempre essere confermati e ampliati quelli esistenti):*

C3.2 = Attrezzature generali di interesse comune, limitatamente ai servizi religiosi e parrocchiali

C3.5 = Attrezzature socio –sanitarie ed assistenziali, limitatamente agli ospedali

C3.7 = Attrezzature generali di interesse sovracomunale

4. *Salvo diverse prescrizioni in specifici ambiti, è compatibile con gli usi di cui al precedente comma l'alloggio per la custodia dell'attività nei limiti di una Superficie utile lorda non superiore al 30% di quella dell'attività realizzata e comunque fino ad un massimo di 150 mq per attività.*

5. *Eventuali altri usi non espressamente classificati verranno collocati nelle rispettive classi per analogia, assimilandoli a quelli in elenco in quanto aventi anche simili effetti sul territorio, sull'ambiente, sul traffico e sulla domanda di servizi, o in quanto costituenti attività per il servizio, la manutenzione e la custodia dell'uso principale cui possono riferirsi. Le precisazioni così determinate con deliberazione della Giunta Comunale sono immediatamente efficaci e non costituiscono variante allo strumento urbanistico.*

5bis. *Gli usi di cui ai precedenti commi, sono assentibili soltanto in quanto compatibili con l'ambiente circostante relativamente ad emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non. Compatibilità che pertanto sarà rilasciata dagli uffici comunali previo eventuale supporto dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL.*

6. *Ai fini della compatibilità con gli usi ammessi o prescritti, l'uso in atto di un immobile è quello stabilito dalla licenza o concessione edilizia o permesso di costruire o autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale o da altri documenti probanti.*

7. *L'esercizio del commercio su aree pubbliche è individuato dal Comune su aree pubbliche, o private di cui abbia la disponibilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare del D.Lgs n.114/98, della LR.n.12/99 e del D.lgs 59/2010.*

Tale individuazione è effettuata con specifica deliberazione che terrà conto dei criteri di cui all'art.7 della citata L.R.. Essa individuazione, ove riguardi aree di cui al Titolo II, al capo III del Titolo IV o dei Centri Storici di cui al Titolo V delle presenti norme, dovrà stabilire specifiche condizioni ai fini della salvaguardia delle aree stesse."

Le modifiche all'art. 4

Il testo sopra riportato suggerisce un'articolazione di categorie d'uso che si potrebbe assumere in questo modo:

- A = Residenza
- B = Ricettività
- C1 = Commercio
- C2 = Direzionale
- C3 = Servizi (Pubblici e privati)
- D = Produzione
- E = Produzione agricola a rurale

Queste categorie raggruppano una serie di destinazioni d'uso che in gran parte coincidono e possono essere assegnate alla categoria che definisce il raggruppamento.

Nella logica che sembra sottendere alla classificazione del nuovo art. 28 della LR 15/2003 il riferimento per la distinzione tra una categoria e un'altra dovrebbe essere la diversità di carico urbanistico, come peraltro afferma la legge.

In realtà emerge con chiarezza che ciò non è del tutto vero. Ma sembra del tutto necessario assumere l'affermazione sopra esposta in quanto presumibilmente questo chiarimento è certamente affidato ai futuri provvedimenti annunciati al comma 4 del citato art. 28.

Per cui la classificazione che si propone nell'articolo modificato tiene conto dei perfezionamenti che sono risultati necessari, quali:

- Le funzioni C3.10 (Distributori di carburante) e C3.11 (Infrastrutture tecniche e tecnologiche) della categoria "Servizi pubblici e privati" che si ricomprende quasi interamente nella categoria d)¹ del nuovo art. 28 citato sono assegnate per evidente affinità rispettivamente alla categoria e) e c).
- la funzione D3 (Attività per lo sviluppo e l'innovazione), attualmente nel gruppo delle attività produttive, è assegnata per evidente affinità alla categoria d).

¹ Le categorie stabilite dall'art. 28 della LR 15/2003 smi sono:

- a) residenziale
- b) turistico ricettiva
- c) produttiva
- d) direzionale
- e) commerciale
- f) rurale

La categoria C3 dell'art. 4 vigente è quasi tutta articolata nelle diverse voci dei servizi che per quanto pubblici coincidono quasi sempre con gli standard e le dotazioni di legge per cui le precisazioni che si sono rese necessarie sono le seguenti:

- una di queste voci (C3.4 – parcheggio) è priva di qualsiasi edificazione (V e/o Su) e non consente di associarla ad una delle categorie
- le stesse funzioni, ove pubbliche non possono determinare aumento di carico urbanistico in quanto esse stesse sono la risposta, il soddisfacimento del carico urbanistico; pertanto la categoria che si propone di assegnare riguarda esclusivamente il caso in cui questi servizi siano realizzati e appartengano alla iniziativa e proprietà privata.

L'art. 4 modificato è il seguente:

"Art. 4 Definizione degli usi degli immobili e specifiche sulla ammissibilità"

1. Il RUE e il POC stabiliscono gli usi ammissibili negli ambiti e nelle zone di cui al successivi Titoli.
2. Gli usi degli immobili sono articolati come segue:

a) A = Residenza

che comprende anche le residenze collettive con esclusione di quelle socio-sanitarie e assistenziali e i relativi servizi e accessori di pertinenza.

B = Ricettività, che si articola in:

b) B.1 = Attività ricettive ivi comprese tutte le attività per il soggiorno temporaneo e quelle direttamente complementari, quali bar, ristorante, sale congressi, attrezzature sportive e ricreative.

b) B.2 = Campeggi, che comprendono tutte le attività per il soggiorno temporaneo all'aperto e quelle direttamente complementari, quali bar, ristorante, servizi e attrezzature sportive e ricreative.

C1 = Commercio, che comprende gli uffici al diretto servizio della attività, e si articola in:

e) C1.1 = Commercio al minuto alimentare

e) C1.2 = Commercio al minuto non alimentare

e) C1.3 = Commercio all'ingrosso, che comprende anche i magazzini e i depositi

e) C1.4 = Pubblico esercizio che comprende bar, ristoranti, locali di ritrovo e locali per lo spettacolo, ivi comprese le attività ricreative e culturali che svolgono attività di pubblico esercizio.

e) C1.5 = Artigianato di servizio

che comprende le attività di servizio alla persona, alla casa, alle attività professionali, ai cicli e motocicli e i laboratori, sempreché questi ultimi non superino i mq 100 di Superficie utile (esclusi servizi e magazzino) e siano destinati ad attività non insalubri ai sensi del D.M. 05.09.94.

e) C1.6 = Artigianato di servizio agli automezzi.

e) C1.7 = Fiere, esposizioni e spettacoli viaggianti.

d) C2 = Direzionale

che comprende studi professionali, uffici e terziario in genere con esclusione del commercio.

C3 = Servizi (pubblici e privati) cui la categoria funzionale è riferita solo a quelli privati

d) C3.1 = Attrezzature scolastiche dell'obbligo,

che comprendono anche gli asili nido e le scuole materne

d) C3.2 = Attrezzature generali di interesse comune

che comprendono l'assistenza, i servizi sociali e igienico-sanitari, la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica, la protezione civile, le attività culturali, associative e politiche, i servizi religiosi e parrocchiali.

d) C3.3 = Verde pubblico, verde attrezzato e per lo sport e spazi collettivi

che comprendono le aree a parco e giardino, le attrezzature per lo svago e lo sport, strutture di servizio, piccoli chioschi, le sistemazioni e l'arredo urbano per la libera fruizione.

C3.4 = Parcheggio

che comprendono le aree per la sosta e le opere accessorie

d) C3.5 = Attrezzature sociosanitarie e assistenziali

che comprendono gli ospedali e i centri sanitari specializzati, le case di cura e di riposo, i laboratori, i centri di riabilitazione e ogni attività complementare e di servizio

d) C3.6 = Parchi urbani e comprensoriali

d) C3.7 = Attrezzature generali di interesse sovracomunale

che comprendono le sedi sindacali, sociali, politiche, economiche e del volontariato, le sedi scolastiche e le attività ricreative e culturali di interesse sovracomunale, le sedi decentrate delle Amministrazioni sovraordinate, ecc.

d) C3.8 = Attrezzature cimiteriali

d) C3.9 = Attrezzature e infrastrutture per la mobilità

che comprendono sedi viarie, autostazioni, sedi di aziende per la mobilità e ogni attività complementare

e) C3.10 = Distributori di carburante

che comprendono anche i servizi complementari di assistenza e vendita di accessori, oltre alle attività di lavaggio

c) C3.11 = Infrastrutture tecniche e tecnologiche

che comprendono impianti ed attrezzature di gestione delle reti dei servizi tecnologici urbani (centrali, cabine, impianti di captazione, trattamento, depurazione), smaltimento dei rifiuti solidi (discariche, ecostazioni, aree di stoccaggio) fitodepurazione, gestione del sistema idraulico.

D = Produzione

c) D1 = Artigianato e industria

che comprende anche le attività direttamente complementari di tipo terziario, espositivo e commerciale

c) D2 = Artigianato e industria agroalimentare

che comprende le attività di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e quelle direttamente complementari di tipo terziario, espositivo e commerciale e ogni altra attività di servizio all'agricoltura e alla zootecnia.

d) D3 = Attività per lo sviluppo e l'innovazione

che comprende le attività di studio, ricerca e sperimentazione finalizzati alla formazione, innovazione e sviluppo di tecnologie produttive avanzate (ivi comprese le classi I-STAT n° 72 e 73 – edizioni 1991 – ed analoghe) ed ogni altra attività connessa di tipo terziario, espositivo e commerciale.

E = Produzione agricola e rurale

f) E1 = Residenza agricola

f) E2 = Attrezzature aziendali

che comprende gli allevamenti aziendali, i depositi, silos, rimesse e ogni altra attrezzatura aziendale ed interaziendale per l'esercizio dell'attività agricola

f) E3 = Attività agroalimentari e di servizio alla agricoltura, anche non collegate alla conduzione del fondo agricolo

che comprendono le attività di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e zootecnici e di esercizio e riparazione di macchine agricole, con le seguenti precisazioni:

- *le attività di trasformazione svolte in forma industriale non sono consentite;*
- *le attività di macellazione sono consentite solo se di tipo aziendale o interaziendale;*
- *la produzione di vino è consentita solo se di tipo aziendale o interaziendale;*
- *le attività di esercizio e riparazione di macchine agricole sono consentite nei limiti di una superficie utile pari a mq 2.000.*

f) E4 = Allevamenti

- che comprendono anche gli impianti tecnologici e le attività terziarie direttamente complementari, le attività di conservazione, trattamento e vendita dei prodotti zootecnici*
- f) E5 = Agriturismo e turismo rurale**
 - f) E6 = Attrezzature per l'equitazione**
che comprende le strutture di maneggio, ricovero animali e quelle terziarie e commerciali direttamente correlate
 - f) E7 = Attrezzature per la pesca sportiva**
che comprendono anche la piscicoltura e le attività terziarie e commerciali direttamente correlate
 - f) E8 = Attrezzature per l'allevamento di selvaggina e di animali domestici**
che comprendono le attività di ricovero e allevamento di animali domestici, e della selvaggina e quelle terziarie e commerciali direttamente correlate.
 - f) E9 = Serre fisse**
che comprende le strutture di protezione delle coltivazioni florovivaistiche e ortofrutticole e le attività terziarie e commerciali direttamente correlate
3. *Sono ammessi previo inserimento in POC i seguenti usi (ove non esistenti mentre possono sempre essere confermati e ampliati quelli esistenti):*
C3.2 = *Attrezzature generali di interesse comune, limitatamente ai servizi religiosi e parrocchiali*
C3.5 = *Attrezzature socio –sanitarie ed assistenziali, limitatamente agli ospedali*
C3.7 = *Attrezzature generali di interesse sovracomunale*
4. *Salvo diverse prescrizioni in specifici ambiti, è compatibile con gli usi di cui al precedente comma l'alloggio per la custodia dell'attività nei limiti di una Superficie utile lorda non superiore al 30% di quella dell'attività realizzata e comunque fino ad un massimo di 150 mq per attività.*
5. *Eventuali altri usi non espressamente classificati verranno collocati nelle rispettive classi per analogia, assimilandoli a quelli in elenco in quanto aventi anche simili effetti sul territorio, sull'ambiente, sul traffico e sulla domanda di servizi, o in quanto costituenti attività per il servizio, la manutenzione e la custodia dell'uso principale cui possono riferirsi. Le precisazioni così determinate con deliberazione della Giunta Comunale sono immediatamente efficaci e non costituiscono variante allo strumento urbanistico.*
- 5bis. *Gli usi di cui ai precedenti commi, sono assentibili soltanto in quanto compatibili con l'ambiente circostante relativamente ad emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non. Compatibilità che pertanto sarà rilasciata dagli uffici comunali previo eventuale supporto dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL.*
6. *Ai fini della compatibilità con gli usi ammessi o prescritti, l'uso in atto di un immobile è quello stabilito dalla licenza o concessione edilizia o permesso di costruire o autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale o da altri documenti probanti.*
7. *L'esercizio del commercio su aree pubbliche è individuato dal Comune su aree pubbliche, o private di cui abbia la disponibilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare del D.Lgs n.114/98, della LR.n.12/99 e del D.lgs 59/2010.*
Tale individuazione è effettuata con specifica deliberazione che terrà conto dei criteri di cui all'art.7 della citata L.R.. Essa individuazione, ove riguardi aree di cui al Titolo II, al capo III del Titolo IV o dei Centri Storici di cui al Titolo V delle presenti norme, dovrà stabilire specifiche condizioni ai fini della salvaguardia delle aree stesse.
8. *La lettera in neretto che precede ogni singola destinazione d'uso rimanda alla categoria funzionale² di appartenenza di cui al comma 3 dell'art. 28 della LR 15/2013, come modificata dall'art. 34 della LR 16.07.2015, n° 9."*

² a) residenziale; b) turistico ricettiva; c) produttiva; d) direzionale; e) commerciale; f) rurale